



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0015499/U Data: 04/08/2016 13:33
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VIII, I, II e VI
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: "Disposizioni in materia di agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141". Reg. Gen. n. 335

Ad iniziativa dei consiglieri Rosa D'Amelio, Mario Casillo, Erasmo Mortaruolo e Maria Ricchiuti.
Depositata in data 3 agosto 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame
I, II e VI Commissione Consiliare permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli 04 AGO. 2016

d'ordine del Presidente
Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Migda Fabbrocini

PLR "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE AI SENSI DELLA LEGGE 18 AGOSTO 2015, N. 141"

Relazione

Agricoltura sociale nell'ambito della multifunzionalità in agricoltura

La Legge nazionale 141/2015 promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo. La proposta di legge regionale, in coerenza con la legge 141/2015, persegue la finalità (art. 1) di favorire lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale. La legge regionale intende anche favorire l'agricoltura sociale nella consapevolezza che in tale campo possono aprirsi nuove prospettive di sviluppo per le aziende agricole e per gli altri soggetti del terzo settore che svolgono tali attività.

Soggetti dell'agricoltura sociale

L'agricoltura sociale può essere esercitata (art. 2) dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente. Le attività di agricoltura sociale possono essere altresì svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati). Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche dagli operatori dell'agricoltura sociale in possesso di apposito riconoscimento (art. 4). La Regione stabilisce le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti.

Attività dell'agricoltura sociale

Per agricoltura sociale (art. 2) si intendono le attività dirette a realizzare:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8

novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Regolamento

La legge rinvia ad un apposito regolamento regionale la fissazione puntuale dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di agricoltura sociale e dell'attività delle fattorie sociali. Tale regolamento dovrà essere coerente con l'omologo regolamento previsto dall'art. 2, comma 2, della L. 141/2015 che sarà emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 2). Va evidenziato che, al di là della precisa individuazione dei soggetti, è molto importante stabilire le modalità di svolgimento di tali attività e le qualificazioni professionali occorrenti. Soprattutto nel campo dei servizi alla persona, infatti, sono necessarie competenze e qualifiche generalmente non possedute dalle imprese agricole; viceversa, se si vuole che un operatore dell'agricoltura sociale svolga i suoi servizi con la qualità di una vera impresa agricola e non semplicemente all'interno di un fondo agricolo, occorre che la normativa di dettaglio compia un approfondimento serio sul punto, stante l'obiettivo di assicurare un servizio di qualità omogeneo e indipendente dalla qualificazione del soggetto che lo rende.

Fattorie sociali

Sono definite "Fattorie sociali" (art. 2) le imprese agricole o i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 141 del 2015 che esercitano le attività di agricoltura sociale che risultano iscritte nel nuovo elenco delle fattorie sociali istituito presso la Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, U.O.D. 9 - Tutela della qualità, tracciabilità prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo (art. 3), in sostituzione del Registro delle Fattorie sociali della Campania (REFAS) istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5/2012. Le fattorie sociali iscritte nell'apposito elenco potranno utilizzare il contrassegno "Fattoria sociale - Regione Campania" (art. 7).

Cooperazione con enti pubblici

Le attività di agricoltura sociale sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale (art. 2).

Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale

I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti. La Regione promuove il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale (art. 5).

Interventi di sostegno

Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli appartenenti agli enti pubblici territoriali sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale e degli altri programmi operativi regionali, la Regione promuove la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale (art. 6). Il vasto ambito potenziale delle attività di agricoltura sociale, infatti, può trovare corrispondenza non solo nel PSR, ma anche nei Programmi nazionali e regionali cofinanziati da FSE e FESR, riguardando una tematica trasversale a tutti i fondi che può portare remunerazioni interessanti agli imprenditori agricoli e sociali che decidono di dedicare anche solo una parte della loro attività all'agricoltura sociale. Va altresì considerato che l'agricoltura sociale può risultare uno strumento importante per la realizzazione degli obiettivi di coesione, tanto che la legge prevede che la Regione promuova tavoli di partenariato per la realizzazione di programmi di agricoltura sociale. Ad esempio, l'agricoltura sociale potrebbe essere uno strumento da inserire nei progetti pilota di sviluppo delle aree interne, così come può essere posta a base per la realizzazione degli investimenti territoriali integrati (ITI).

Osservatorio sull'agricoltura sociale

Presso la Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali è istituito l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, i cui componenti, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio, sono stabiliti dalla Giunta regionale (art. 8).

Segnalazione certificata di inizio attività e vigilanza

Le fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 inviano alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), che precede l'inizio dello svolgimento delle attività per le quali abbiano ottenuto l'autorizzazione e l'iscrizione nel relativo elenco (art. 9). Corrispondentemente, la legge regionale demanda ai Comuni l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, mentre la verifica sul mantenimento dei requisiti è demandata alla Regione (art. 10). Sono altresì stabilite disposizioni sanzionatorie amministrative (L. 689/1981) in caso di violazioni della legge (art. 11).

Monitoraggio

La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della legge regionale e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti Commissioni consiliari permanenti (art. 12).

Norma transitoria

Le imprese già iscritte al Registro delle Fattorie sociali della Campania (REFAS), continuano a svolgere in via transitoria le attività di agricoltura sociale per le quali hanno ricevuto autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5/2012 fino a 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 2. Con il medesimo regolamento sono, altresì, stabilite le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono attività di agricoltura sociale, i quali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge (art. 13).

Abrogazioni

E' abrogata la legge regionale 30 marzo 2012 n. 5 e tutte le disposizioni regionali contrarie o incompatibili con la presente legge.

vele
12/11
MB
P

PLR “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE AI SENSI DELLA LEGGE 18 AGOSTO 2015, N. 141”.

Testo

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi recati dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 *“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”* ed in armonia con lo Statuto della Regione Campania, promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
2. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali di cui al successivo articolo 2.
3. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
 - a) *“Agricoltura sociale”*, le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 141 del 2015, in forma singola o associata e dotati delle necessarie competenze, dirette a realizzare:

- 1) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
 - 2) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali delle imprese agricole per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
 - 3) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
 - 4) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
- b) "Fattorie sociali", le imprese agricole o i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 141 del 2015 che esercitano le attività di agricoltura sociale di cui al presente comma e che risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare permanente, sono definiti i requisiti essenziali e le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché le modalità per la trasmissione della Scia e della documentazione di cui all'articolo 9.
3. Le attività di cui ai numeri 2), 3) e 4) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 141 del 2015, attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative

sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381*, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente.

4. Le attività di cui al comma 1 possono, altresì, essere svolte dalle imprese agricole in forma associata con le cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381*, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate, conformemente alla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti locali competenti per territorio. Gli enti locali, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, politiche integrate tra imprese, imprenditori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

Articolo 3

(Albo regionale e reti delle fattorie sociali)

1. E' istituito, presso la Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, U.O.D. 9 - Tutela della qualità, tracciabilità prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo, il nuovo albo regionale delle fattorie sociali in conformità alla L. 141/2015. L'albo è aggiornato annualmente.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, sono definiti, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 141/2015 e con le linee guida di cui al successivo articolo 8, i requisiti soggettivi ed oggettivi delle fattorie sociali e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle pertinenti attività, nonché per l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma 1.

4. Il mancato inizio delle attività di agricoltura sociale entro novanta giorni dalla iscrizione, comporta la cancellazione d'ufficio della fattoria sociale dall'albo di cui al comma 1.

5. La Regione favorisce la costituzione delle reti regionali delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali.

Articolo 4

(Riconoscimento degli operatori)

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, con il regolamento di cui all'art. 2, comma 2 sono disciplinate, in attuazione dell'art. 3 della L. 141/2015, le modalità per il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, al fine di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti.
2. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni rese dagli operatori dell'agricoltura sociale avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 8.
3. Dal riconoscimento degli operatori di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

(Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale e requisiti delle fattorie sociali)

1. Per le attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali, sia a destinazione abitativa che strumentale rispetto all'esercizio dell'attività agricola, esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, mantengono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5

della citata legge n. 141 del 2015, il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

3. Per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle disposizioni della vigente legge regionale e degli strumenti urbanistici vigenti, nonché della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

4. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, le attività di agricoltura sociale possono essere esercitate in fabbricati ubicati al di fuori del fondo medesimo ed adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore.

5. I fabbricati utilizzati per le attività di agricoltura sociale devono rispettare i requisiti strutturali, tecnologici, igienico-sanitari e le attrezzature previsti dalla normativa vigente in materia e dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Le fattorie sociali devono risultare in possesso dei requisiti previsti dalle specifiche normative di settore e dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 6

(Interventi di sostegno)

1. La Regione favorisce la promozione, la conoscenza e lo sviluppo in tutto il territorio delle fattorie sociali, attraverso strumenti di comunicazione adeguati.

2. Gli Enti aggiudicatori che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, nelle procedure di individuazione dei relativi fornitori, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali, ferma restando la salvaguardia dei principi recati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, con riferimento alla tutela della concorrenza.

3. Gli enti pubblici territoriali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione

dei terreni agricoli di proprietà pubblica, ivi comprese le procedure attinenti a beni oggetto di confisca a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi ai delitti contro l'ordine pubblico.

4. La Regione, in sede di attuazione dei piani regionali di sviluppo rurale e degli altri programmi operativi regionali, incentiva la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tal fine la Regione, anche di concerto con le organizzazioni professionali agricole, promuove la costituzione di tavoli regionali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

5. Nell'ambito degli interventi volti a favorire il commercio equo e sostenibile di prodotti agricoli ed agroalimentari, la Regione sostiene la commercializzazione dei prodotti delle fattorie sociali, secondo le modalità da definire con apposita delibera di Giunta regionale da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 7

(Contrassegno delle fattorie sociali)

1. Le fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 si avvalgono di un contrassegno, predisposto sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, da collocare all'esterno dell'azienda agricola e da utilizzare nel materiale pubblicitario, recante la dicitura "Fattoria sociale - Regione Campania" e la denominazione dell'attività svolta fra quelle individuate all'articolo 2, comma 1.

2. L'utilizzo del contrassegno è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 3.

3. L'utilizzo del contrassegno da parte di un soggetto non iscritto all'albo ovvero l'utilizzo di un contrassegno non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50 a un massimo di euro 500.

4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 provvede, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, la Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 8

(Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale)

1. E' istituito, presso la Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio, al quale sono attribuiti seguenti compiti:

- a) definizione di linee guida in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
- b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio regionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
- c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
- d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
- e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative della Regione e degli enti locali.

2. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura ed è composto dai rappresentanti degli assessorati regionali all'agricoltura, alle politiche sociali, alla sanità e alla formazione, dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, della cooperazione, del terzo settore e del consiglio delle autonomie locali.

3. Le funzioni di presidenza e di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

4. Il numero dei componenti, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite dalla Giunta regionale con propria delibera, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Articolo 9

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Le fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 inviano al Comune nel cui territorio siano ubicati i fabbricati da utilizzare per le relative attività, una segnalazione certificata di inizio attività, di seguito Scia, che precede l'inizio dello svolgimento delle attività per le quali abbiano ottenuto l'autorizzazione e l'iscrizione nel relativo elenco. La Scia, compatibilmente con le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, della documentazione attestante la predetta iscrizione, nonché il possesso dei requisiti strutturali, igienico-sanitari, edilizi e di sicurezza ai sensi delle normative vigenti in materia e del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

2. La fattoria sociale può avviare l'attività di agricoltura sociale dalla data di presentazione della Scia.

3. Il Comune competente, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Scia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il Comune assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

4. La fattoria sociale deve comunicare al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella Scia entro trenta giorni dall'intervenuta variazione.

5. Il Comune informa le strutture organizzative regionali competenti rispettivamente in materia di agricoltura e servizi sociali in ordine alle informazioni ricevute ai sensi dei commi precedenti.

Articolo 10

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 2 sono esercitate dai Comuni, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. La vigilanza e il controllo relativi all'autorizzazione per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, nonché sul mantenimento dei requisiti per l'autorizzazione all'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 3, sono esercitate dalle competenti strutture regionali.

3. Resta ferma la competenza dei soggetti indicati dalla normativa statale e regionale per i controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.

Articolo 11

(Disposizioni sanzionatorie)

1. L'imprenditore agricolo che esercita attività di agricoltura sociale senza l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000.

2. L'imprenditore agricolo che esercita attività di agricoltura sociale senza aver effettuato la Scia di cui all'articolo 9 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500.

3. Nel caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui al comma 1, la struttura regionale competente sospende l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale fino all'avvenuta iscrizione nell'elenco di cui al citato articolo 3.

4. Nel caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui al comma 2, il Comune sospende l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale fino all'avvenuto inoltro della Scia.

5. La reiterazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo nei cinque anni successivi alla prima violazione comporta l'irrogazione da parte delle

Amministrazioni competenti della sanzione della cessazione definitiva dell'attività di agricoltura sociale.

6. E' fatta salva l'applicazione di altre misure sanzionatorie previste dalle norme vigenti.

7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12

(Monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti Commissioni consiliari permanenti con apposita relazione dove sono riportati in particolare:

a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3;

b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 8 ed in particolare le iniziative promosse dalla rete delle fattorie sociali;

c) gli interventi di sostegno di cui all'articolo 6 attivati dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

Articolo 13

(Norma transitoria)

1. Fino a 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 2, in via transitoria, le imprese già iscritte al Registro delle Fattorie sociali della Campania (REFAS) ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5/2012 continuano a svolgere le attività di agricoltura sociale per le quali hanno ricevuto autorizzazione.

2. Allo scadere del termine di cui al comma 1 le imprese in possesso dei requisiti per svolgere le attività di agricoltura sociale devono iscriversi nel nuovo albo regionale delle fattorie sociali di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge.

3. Col regolamento di cui all'art. 2, comma 2, sono, altresì, stabilite le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono attività di agricoltura sociale, i quali,

entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge.

(Norma finale)

1. Sono abrogate la legge regionale 30 marzo 2012 n. 5 e tutte le disposizioni regionali contrarie o incompatibili con la presente legge.
2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

R. 1019
M. 1019
P. 1019
P. 1019